



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

in persona del Giudice di Pace di Foggia, Avv. Lucia Gerardo, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta sul ruolo affari contenziosi sotto il n. 3275 dell'anno 2022, promossa

**da**

- **████████ Claudio**, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Lioia e dall'Avv. Manlio Arnone in virtù di mandato in atti

**- attore**

**contro**

**Sky Italia S.r.l.**, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano

**- convenuta contumace**

**Svolgimento del processo**

Con atto ritualmente notificato, F████████ Claudio conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Foggia la Sky Italia s.r.l..

Lo stesso deduceva di aver aderito a febbraio 2022 a proposta contrattuale della convenuta per la somministrazione di servizi di telefonia con migrazione del numero ma che, sospeso il servizio da parte del precedente operatore, la convenuta aveva attivato il servizio soltanto il 15.7.2022.

Pertanto, lo stesso chiedeva che, accertato l'inadempimento contrattuale della convenuta, gli venisse riconosciuta una somma pari ad €. 1.000,00 ovvero a quella cifra diversa da quantificarsi in corso di causa a titolo di penale contrattuale pro die ovvero degli indennizzi indicati dalla Carta servizi oltre allo storno/ rimborso delle fatture pagate



in assenza di servizio, vinte le spese anche della fase stragiudiziale e concessa la distrazione pro quota.

La convenuta rimaneva contumace.

Precisate le conclusioni come da atti, l'attore depositava note conclusive rinunciando alle spese della fase stragiudiziale.

Quindi la causa veniva riservata per la decisione.

### **Motivi della decisione**

La domanda deve essere accolta nei termini di seguito specificati.

Dagli atti risulta sia il contratto tra le parti, sia la mancata attivazione del servizio.

Da comunicazione Sky risulta che l'attivazione sarebbe dovuta avvenire il 23.2.2022.

Emerge inoltre che in data 11.4.2022 l'istante muoveva contestazioni a cui Sky rispondeva (comunicazione del 20.4.2022) che stava provvedendo alla portabilità dell'utenza.

Inoltre sulla base della presentazione dell'istanza conciliativa (6.7.2022) deve presumersi che a quella data il servizio non era stato ancora attivato.

L'attore ha quindi dimostrato la sussistenza del contratto ed ha eccepito l'inadempimento della convenuta, fornendo elementi concordanti sul fatto che, dal 23.2.2022 sino al 6.7.2022, il servizio non è stato attivo per un periodo di oltre quattro mesi.

La Suprema Corte ha avuto modo di precisare (Cassazione civile sez. III, 10/12/2020, n.28230 ) *“che la domanda indennitaria ha presupposti difformi rispetto a quella risarcitoria e prescinde dalla prova del danno e persino dalla stessa sussistenza di esso. Evidentemente la ratio e la funzione dell'istituto indennitario è quella di consentire la compensazione automatica e predeterminata di un pregiudizio, più o meno bagattellare, con il riconoscimento di una somma di danaro in favore del soggetto pregiudicato. La natura giuridica dell'indennizzo, estremamente dibattuto in giurisprudenza, da taluni è ricondotta allo schema tipico della clausola penale, con conseguenza che - ove concretamente riconosciuto - esso potrebbe consentire uno scomputo della somma eventualmente riconosciuta per il diverso titolo risarcitorio.*



*Nelle domande indennitarie l'onere della prova si esaurisce nella prova dell'inizio della durata del pregiudizio ovvero della sussistenza del medesimo; al contrario l'onere della prova in sede risarcitoria è complesso richiedendo esso gli elementi sostanziali della condotta imputabile, del nesso causale e del danno”.*

Sempre in tale pronuncia la Cassazione ha precisato che *“gli indennizzi che possono essere richiesti al giudice ordinario sono esclusivamente quelli previsti dal contratto e dalle condizioni generali di contratto ovvero dalla carta dei servizi dell'operatore ..., viceversa non possono formare oggetto di tutela giurisdizionale gli indennizzi previsti nell'ambito della procedura amministrativa (alternativa a quella giudiziale)”.*

L'attore, che ha chiesto l'applicazione delle penali contrattuali e degli indennizzi della Carta servizi, ha prodotto solo stralcio della carta servizi da cui risulta che per ritardata attivazione del servizio l'attore ha diritto ad €. 1,00 al giorno per un massimo di €. 90,00.

L'attore ha anche chiesto il rimborso delle fatture nel periodo in questione ma ha semplicemente prodotto una fattura successiva alla attivazione del servizio.

Ulteriori danni non risultano delineati oltre che dimostrati.

Pertanto, in considerazione del periodo di ritardo nell'attivazione servizio superiore a 90 giorni, l'attore ha diritto ad €. 90,00 oltre interessi dalla data dell'invito alla conciliazione.

Le spese seguono la soccombenza e vengono contenute nei minimi.

#### **P.T.M.**

Il Giudice di Pace di Foggia, Lucia Gerardo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da F. [REDACTED] Claudio, così decide:

- accoglie la domanda nei termini di cui alla parte motiva e per l'effetto condanna la convenuta al versamento in favore dell'attore della complessiva somma di €. 90,00 oltre interessi legali dalla data della ricezione dell'istanza di conciliazione (6.7.2022) e sino al soddisfo;
- condanna la convenuta a rifondere le spese e competenze di parte attrice che liquida in complessivi €. 216,00 di cui €. 43,00 per spese ed €. 173,00 per competenze [REDACTED]



[REDACTED]

Foggia il 3.10.2023

Il Giudice di Pace  
Lucia Gerardo

